



## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - PIER LUIGI FAUSTI

26/05/2020

### FATTO

Parte ricorrente afferma quanto segue:

in data 10/01/2012 stipulava un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto della retribuzione mensile, estinto anticipatamente il 19/01/2017; deve essere rimborsata la quota non goduta di commissioni – upfront e recurring – e oneri assicurativi; riscontrando il reclamo, l'Intermediario ha riconosciuto un importo inferiore a quello dovuto.

Domanda, pertanto:

la restituzione di € 1.740,61 a titolo di commissioni e oneri assicurativi non maturati; la corresponsione degli interessi legali, con decorrenza dal giorno dell'estinzione anticipata.

Nelle controdeduzioni, l'Intermediario afferma quanto segue:

riscontrando il reclamo è stata corrisposta a mezzo assegno la somma di € 197,06; con riferimento alla sentenza della CGUE dell'11 settembre 2019 (Lexitor) richiamata dal Cliente, non rileva l'interpretazione ivi fornita della Direttiva 2008/48/CE (art.16); tale sentenza riguarda infatti un'ipotesi di mancata trasposizione della Direttiva all'interno del diritto nazionale; il "sistema italiano" ha invece distinto tra costi upfront e costi recurring; nel nostro ordinamento, la disciplina in punto di estinzione anticipata è stata trasposta



nell'art.125 sexies;

inoltre la Direttiva 2008/48/CE, per come interpretata dalla Corte, non può trovare applicazione rispetto ai rapporti privatistici tra intermediario e consumatore (c.d. "efficacia diretta orizzontale");

in ogni caso, l'interpretazione offerta dalla Corte è errata perché fondata sull'errata lettura della disposizione contenuta nella Direttiva per il caso di estinzione anticipata (art.16);

va peraltro considerato che alcuni costi, sostenuti per il perfezionamento del finanziamento, entrano nella sfera giuridico-patrimoniale di un soggetto terzo;

nel caso di specie, il modulo SECCI distingue chiaramente tra oneri upfront e recurring, peraltro dettagliatamente descritti;

il rimborso dei costi recurring è stato effettuato applicando il criterio pro rata temporis;

quanto agli oneri assicurativi, sono stati effettuati in favore del Cliente due rimborsi (€ 197,06 ed € 13,76) pari all'importo dovuto in applicazione del criterio pro rata temporis.

In conclusione l'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

Con nota del 6/05/2020 (prot. 0582936/20), l'Intermediario ha "integrato" le proprie controdeduzioni, documentando il pagamento del compenso in favore di un agente in attività finanziaria per l'attività di intermediazione nel credito posta in essere con riferimento al finanziamento in oggetto.

Conclude quindi che tale onere "non è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 sexies, 1° comma, T.U.B."

## DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento in caso di estinzione anticipata dei prestiti contro cessione del quinto della retribuzione, l'elaborazione dei criteri distintivi tra oneri e costi up-front e recurring e le condizioni alle quali l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente anche dei premi assicurativi. Richiama, inoltre, il più recente orientamento (Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019) secondo cui "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"; inoltre "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi up front, la medesima decisione citata dispone che "non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per



quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

Con riguardo al caso concreto, in base ai preindicati criteri, alcuni costi contrattuali accessori sono da considerarsi recurring, mentre altri sono da considerarsi up front.

In particolare, con integrazione alle controdeduzioni, l'Intermediario ha documentato il pagamento del compenso “in favore di un agente in attività finanziaria per l'attività di intermediazione nel credito posta in essere” con riferimento al finanziamento in oggetto.

Conclude che “è dunque evidente come il rimborso delle “Commissioni Intermediario del credito”, up-front, non sia dovuto” e che tale onere “non è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 sexies, 1° comma, T.U.B.”. Al riguardo, si osserva tuttavia che:

- il “rendiconto provvigionale” allegato dall'Intermediario evidenzia pagamento in favore di soggetto terzo dell'importo di € 2.049,60;
- tale valore coincide con quanto addebitato a titolo di “Commissioni per gestione interna rischio creditizio” (lett. H delle condizioni economiche del contratto);
- il medesimo contratto di finanziamento comprende tale voce di costo tra i “Costi a maturazione nel tempo” e ne prevede il rimborso “per la parte non maturata relativa al periodo residuo”;
- le “Commissioni Intermediario del credito”, menzionate dall'Intermediario nell'integrazione alle controdeduzioni, secondo le indicazioni contrattuali erano invece pari a € 869,62.

In ogni caso, secondo il più recente orientamento condiviso dai Collegi, i costi upfront (compresi i costi d'intermediazione) devono essere oggetto di restituzione, anche se l'Intermediario ne prova la corresponsione in favore di soggetto terzo.

Pertanto, e in definitiva, il ricorso merita accoglimento secondo il seguente prospetto (precisandosi ulteriormente quanto segue: riscontrando il reclamo, l'Intermediario riferisce di avere emesso assegno di € 197,06 del 31/03/2017, di cui documenta altresì l'incasso. Poiché l'Intermediario oppone detto pagamento già nel riscontro al reclamo (allegato dal medesimo Cliente), il rimborso viene incluso nella tabella che segue, alla voce importo dovuto per gli oneri assicurativi. Inoltre, il Cliente riporta che, in risposta al reclamo, l'Intermediario “intendeva riconoscere la sola somma di €113,76”; non precisa, tuttavia, se la somma sia stata incassata. L'Intermediario documenta l'invio del relativo assegno al procuratore del Cliente, nonché la relativa ricezione, ma non anche l'incasso: se l'incasso è avvenuto, la relativa somma dovrà essere detratta dal totale infra indicato):



## Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 23.543,19	TAN	4,50%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	244,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	50,00%
Data di inizio del prestito	10/01/2012	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	27,05%

rate pagate	60	rate residue	60	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Commissioni finanziarie (lett.A)				1.991,04	Upfront	27,05%	538,66	0,00	538,66
Commissioni Intermediario del credito (lett.B)				869,62	Upfront	27,05%	235,27	0,00	235,27
Spese di istruttoria (lett.D)				200,00	Recurring	50,00%	100,00	0,00	100,00
Commissioni di gestione pratica (lett.F)				468,48	Recurring	50,00%	234,24	766,20	-531,96
Commissioni Intermediario del credito per gestione pratica (lett.G)				1.062,86	Recurring	50,00%	531,43	0,00	531,43
Commissioni per gestione interna rischio creditizio (lett.H)				2.049,60	Recurring	50,00%	1.024,80	1.024,80	0,00
Oneri assicurativi				421,63	Recurring	50,00%	210,82	197,06	13,76
<b>Totale</b>				<b>7.063,23</b>					<b>887,15</b>

Gli interessi legali sono riconosciuti, come da orientamento costante, dal reclamo al saldo.

**PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 887,15, al netto di quanto eventualmente già versato, oltre interessi dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA